

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione lungo via Forte Marghera n. 101

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n° 462 del 28/06/2013 "Regolamentazione della sosta in via Forte Marghera" sono stati istituiti due stalli di sosta per operazioni di carico e scarico riservati agli autobus turistici lungo via Forte Marghera;
- con ordinanza dirigenziale n° 515 del 06/07/2015 sé stato istituito un altro stallo di sosta per bus all'altezza del civico n° 193/A di via Forte Marghera;

### Considerato che:

- lungo via Forte Marghera sono presenti più attività alberghiere, presso le quali la clientela viene trasportata con autobus turistici, che effettuano le operazioni di carico e scarico lungo la strada;
- lungo via Forte Marghera l'offerta alberghiera si sta ulteriormente ampliando;
- verificato sul lato ovest di via Forte Marghera non sono presenti stalli di sosta per bus turistici;
- l'arrivo di tali veicoli e l'assenza di stalli di sosta per le operazioni di carico e scarico degli stessi obbligherebbe gli utenti a effettuare le operazioni di salita e discesa sulla corsie di scorrimento, a discapito della sicurezza della circolazione;

### Riconosciuto che:

- gli attuali stalli di sosta per autobus turistici non risultano sufficienti rispetto alla domanda di stalli di sosta;
- le operazioni di salita e discesa dagli autobus possono risultare pericolose se non effettuate su appositi spazi;

**Considerato inoltre che** in data 01/04/2019 è stato effettuato apposito sopralluogo in occasione del quale è stato identificato un'area sulla quale poter realizzare uno stallo di sosta per operazioni di salita e discesa per autobus;

### Visti:

- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;

- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## ORDINA

**segnalare uno stallo di sosta per autobus non di linea sul lato nord di via Forte Marghera, di fronte al civico n° 101. La sosta è consentita per un periodo massimo di 30 minuti da segnalare con l'apposito disco orario.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediate .

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, tramite inoltro di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 23 settembre 2019

IL DIRIGENTE  
*arch. Loris Sartori*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*